



Convegno Associazione ICT Dott. Com



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TORINO

LE NOSTRE RIFLESSIONI

**WHISTLEBLOWING**  
**IL D.LGS. 24 DEL 10.03.2023**  
**ATTUATIVO DELLA DIRETTIVA**  
**EUROPEA 1937/2019**

# TAVOLO CONGIUNTO «PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI – GDPR» ORDINI PROFESSIONALI

COMMERCIALISTI, AVVOCATI ED INGEGNERI  
ORDINI DI TORINO

PAOLA ZAMBON – DOTTORE COMMERCIALISTA - REFERENTE GDPR ORDINE COMMERCIALISTI

CLAUDIO STRATA – AVVOCATO – REFERENTE GDPR ORDINE AVVOCATI

PAOLO TRAVERSA - INGEGNERE - REFERENTE GDPR ORDINE INGEGNERI



# Tavolo congiunto GDPR ordini professionali di Torino

Gli Ordini dei **Dottori Commercialisti** ed  
Esperti Contabili, degli **Avvocati** e  
degli **Ingegneri** di Torino,

hanno lavorato assieme per affrontare  
al meglio il cammino verso il GDPR



## Un supporto per le nostre Categorie

- Evidenziare l'importanza della norma sensibilizzando in particolare sugli effetti della «responsabilizzazione»
- Informare e formare i Professionisti nei propri studi professionali
- Offrire spunti utili per impostare i propri lavori e suggerimenti applicativi
- Invitare i colleghi che hanno maturato esperienza in materia di protezione dei dati personali a proseguire nella loro attività dedicando una particolare attenzione all'auto-formazione
- Essere di riferimento verso le Autorità competenti

# Attività svolta dal Tavolo congiunto GDPR

## PRIMA DELL'ENTRATA in piena applicazione del GDPR:

autunno 2017: incontri di studio e pianificazione eventi

19/02/2018: inviata circolare agli iscritti relativa alle novità contenute nel GDPR e check list per gli studi professionali

12/03/2018: convegno presso il Tribunale di Torino con la spiegazione dell'utilizzo della checklist ed altri suggerimenti operativi

## DOPO L'ENTRATA in piena applicazione del GDPR:

14/06/2018: convegno presso il Tribunale di Torino dal titolo "GDPR e nuova normativa italiana: riflessi su professionisti e PMI".

23/11/2018: convegno Associazione ICT Dott.Com – Politecnico di Torino: nostre interpretazioni operative

24/05/2019: Convegno presso il Tribunale di Torino "Privacy: il GDPR un anno dopo"

22/11/2019: convegno Associazione ICT Dott.Com – Politecnico di Torino: nostre riflessioni

22/06/2020: convegno «ODV e privacy: aggiornamenti al tempo del COVID» (online)

20/11/2020: convegno Associazione ICT Dott.Com – Politecnico di Torino: nostre riflessioni

14/05/2021: Webinar «Data breach: prevenire è meglio che curare»

18/11/2022: convegno «Equità e sostenibilità: una necessaria trasformazione antropocentrica dell'impresa - Dati personali e non - novità normative per le imprese e GDPR»



# LA DIRETTIVA EUROPEA 1937/2019

- La Direttiva introduce per gli Stati membri un vero e proprio «*diritto alla segnalazione*»
- Il *Whistleblowing* è concepito quale strumento di prevenzione degli illeciti, nonché manifestazione di un diritto umano (libertà di espressione)
- L'obiettivo è disciplinare la protezione dei *Whistleblowers* (informatori) all'interno dell'Unione Europea, introducendo norme comuni di tutela
- Non vi è differenza tra settore pubblico e settore privato per la tutela, in quanto volta a favorire l'emersione di eventuali illeciti commessi **in ogni tipologia di ente**

# DECRETO LEGISLATIVO N. 24 DEL 10.03.2023 ATTUATIVO DELLA DIRETTIVA EUROPEA 1937/2019

Il **decreto legislativo n. 24/2023**, che introduce la nuova disciplina del ***whistleblowing*** in Italia, è entrato in vigore il 30 marzo 2023.

Le nuove disposizioni hanno effetto a partire dal 15 luglio 2023, con una **deroga** per i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell'ultimo anno, una media di lavoratori subordinati non superiore a 249.

**Per questi soggetti l'obbligo di istituzione del canale di segnalazione interna avrà effetto a decorrere dal 17 dicembre 2023.**

Il provvedimento, attuativo della **direttiva europea 2019/1937**, raccoglie in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti, sia del settore pubblico che privato.

Ne deriva una disciplina organica e uniforme finalizzata a una **maggiore tutela del whistleblower** che, in quanto tutelato, è maggiormente incentivato all'effettuazione di segnalazione di illeciti nei limiti e con le modalità indicate nel decreto.

# A CHI SI APPLICA? SETTORE PUBBLICO

In origine la disciplina si applicava a:

- Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 c. 2 d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165
- Autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione
- Enti pubblici economici
- Società di controllo pubblico
- Società *in house*

## NOVITA' INTRODOTTE DAL DECRETO:

- organismi di diritto pubblico di cui all'art. 3 c. 1 lett. D) del d.lgs. 50/2016 (→ ente istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale; dotato di personalità giuridica; la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.)
- Concessionari di pubblico servizio

# SETTORE PRIVATO

- Imprese private fornitrici di beni o servizi che realizzano opere a favore della PA
- Enti privati che rientrano nell'ambito di applicazione del d.lgs. 231/2001 indipendentemente dal numero di lavoratori e che adottano i modelli di organizzazione previsti da quest'ultimo pur non avendo raggiunto la soglia dei 50 lavoratori subordinati

## NOVITA' INTRODOTTE DAL DECRETO:

- Soggetti privati i quali hanno impiegato nell'ultimo anno la media di almeno 50 lavoratori subordinati
- Enti che rientrano nei c.d. settori sensibili anche se non hanno raggiunto il numero di 50 lavoratori subordinati

# CHI E' IL WHISTLEBLOWER?

Artt. 1 e 2 d.lgs. 24/2023 ne danno una definizione:

*«Persona che segnala, divulga ovvero denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui è venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.»*

Soggetti che sono abilitati alla segnalazione:

- Dipendenti pubblici

## NOVITA' INTRODOTTE DAL DECRETO:

- Lavoratori subordinati di soggetti del settore privato
- Lavoratori autonomi, collaboratori, liberi professionisti e consulenti che svolgono la propria attività presso i soggetti di cui sopra
- Volontari e tirocinanti, retribuiti o meno
- Azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza e rappresentanza.





# OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Comportamenti, atti o omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato quali:

- Illeciti amministrativi
- Illeciti civili

## NOVITA' INTRODOTTE DAL DECRETO:

- Illeciti penali e contabili
- Condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001 o violazione dei modelli di gestione
- Illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'UE o che ledono gli interessi finanziari dell'UE, o che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni comunitarie
- Atti o omissioni riguardanti il mercato interno



## SI POSSONO SEGNALARE:

- Informazioni relative alle condotte volte a occultare le violazioni
- Attività illecite non ancora compiute ma che il *whistleblower* ritenga ragionevolmente possano verificarsi, in presenza di elementi concreti, precisi e concordanti
- Fondati sospetti

## NON SI POSSONO SEGNALARE

Contestazioni, rivendicazioni, richieste, legate ad un interesse personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro.

## I MOTIVI PERSONALI DEL SEGNALANTE NON RILEVANO.

IL DECRETO REGOLAMENTA ANCHE LE SEGNALAZIONI ANONIME: SE IL SEGNALANTE SUCCESSIVAMENTE VIENE IDENTIFICATO E SUBISCE RITORSIONI SI APPLICANO LE MISURE DI PROTEZIONE.



# SISTEMA DI PROTEZIONE

Tutela della riservatezza + Protezione dalle ritorsioni + Misure di sostegno + Limitazioni della responsabilità

## **MAGGIORI NOVITA' RIGUARDANO IL PROFILO DELLA RISERVATEZZA:**

La riservatezza viene garantita, oltre che all'identità del segnalante, anche a **qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione dal cui disvelamento si possa dedurre la sua identità.**

Viene garantita anche in caso di segnalazioni orali o effettuate telefonicamente. Per rivelare l'identità del segnalante, oltre al consenso espresso dello stesso, si chiede una comunicazione scritta delle ragioni di tale rilevanza: questo solo nel procedimento disciplinare, laddove il disvelamento dell'identità sia indispensabile per la difesa del soggetto.

La misura della riservatezza non si applica soltanto al segnalante ma anche al facilitatore (persona fisica che lo assiste nel processo di segnalazione), alle persone del medesimo contesto lavorativo o legati al segnalante da stabile legame affettivo o di parentela, colleghi di lavoro che hanno con la persona un rapporto abituale e corrente, agli enti di proprietà della persona segnalante.

**La SEGNALAZIONE E' SOTTRATTA ALL'ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI .**



# → A FINI GDPR – DA LINEE GUIDA ANAC

Le qualifiche dei soggetti che trattano i dati personali	
<b>Titolari del trattamento</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Soggetti pubblici e privati che istituiscono il canale interno</li><li>- ANAC per il canale esterno</li><li>- Altre autorità competenti a cui sono trasmesse le segnalazioni</li></ul>
<b>Contitolari del trattamento</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Enti pubblici e privati che condividono il canale interno (art. 4, co. 4, d.lgs. 24/2023)</li></ul>
<b>Responsabili del trattamento</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Soggetti esterni gestori delle segnalazioni (ove sia stata loro affidata la gestione)</li><li>- Fornitori esterni</li></ul>
<b>Persone autorizzate</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Persone espressamente designate dal titolare o dai contitolari del trattamento che gestiscono e trattano le segnalazioni</li></ul>



Principi da rispettare per il trattamento dei dati personali
Trattare i dati in modo lecito, corretto e trasparente
Raccogliere i dati al solo fine di gestire e dare seguito alle segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce
Garantire che i dati siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario per le finalità per le quali sono trattati
Assicurare che i dati siano esatti e aggiornati
Conservare i dati per il tempo necessario al trattamento della specifica segnalazione. Non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione
Assicurare il trattamento in maniera da garantire la sicurezza dei dati personal, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, distruzione e dal danno accidentali
Rispettare il principio della privacy by design e della privacy by default
Effettuare la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati
Rendere ex ante ai possibili interessati un'informativa sul trattamento dei dati personali mediante la pubblicazione di documenti informativi (ad esempio sul sito web, sulla piattaforma, oppure informative brevi in occasione dell'uso di altre modalità scritte o orali)
Assicurare l'aggiornamento del registro delle attività di trattamento
Garantire il divieto di tracciamento dei canali di segnalazione
Garantire, ove possibile, il tracciamento dell'attività del personale autorizzato nel rispetto delle garanzie a tutela del segnalante



Principi da rispettare per il trattamento dei dati personali
Trattare i dati in modo lecito, corretto e trasparente
Raccogliere i dati al solo fine di gestire e dare seguito alle segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce
Garantire che i dati siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario per le finalità per le quali sono trattati
Assicurare che i dati siano esatti e aggiornati
Conservare i dati per il tempo necessario al trattamento della specifica segnalazione. Non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione
Assicurare il trattamento in maniera da garantire la sicurezza dei dati personal, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, distruzione e dal danno accidentali
Rispettare il principio della privacy by design e della privacy by default
Effettuare la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati
Rendere ex ante ai possibili interessati un'informativa sul trattamento dei dati personali mediante la pubblicazione di documenti informativi (ad esempio sul sito web, sulla piattaforma, oppure informative brevi in occasione dell'uso di altre modalità scritte o orali)
Assicurare l'aggiornamento del registro delle attività di trattamento
Garantire il divieto di tracciamento dei canali di segnalazione
Garantire, ove possibile, il tracciamento dell'attività del personale autorizzato nel rispetto delle garanzie a tutela del segnalante



# CONSEGUENZE

SE VENGONO VIOLATI I DIRITTI ALLA RISERVATEZZA DEL SEGNALANTE → il Garante può adottare provvedimenti e adottare sanzioni.

I DIRITTI DEL SEGNALATO → La persona coinvolta o menzionata nella segnalazione non può esercitare – per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata – i diritti normalmente riconosciuti dal G.D.P.R. (diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione, limitazione, portabilità, opposizione). Dall'esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio concreto e effettivo alla tutela della riservatezza del segnalante.

È preclusa anche la possibilità di rivolgersi al titolare del trattamento o, in assenza di risposta, di rivolgersi al Garante della privacy.

# Whistleblowing: attenzione sulla riservatezza

Nel whistleblowing la riservatezza in linea generale essere applicata a:

- **identità** del segnalante, del segnalato , di altri soggetti (coinvolti o citati)
- **contenuto** (documentato) della segnalazione effettuata tramite canali di segnalazione (interna ed esterna)
- **mezzi** procedure per il trattamento delle segnalazioni e strumenti (es. crittografia)



# Misure tecniche

## Caratteristiche generali

- Separazione dell'identità del segnalante dal contenuto delle segnalazioni
- Crittografia asimmetrica su contenuti ed allegati
- Divieto di tracciamento dei canali di segnalazione
- Tracciamento dell'attività del personale autorizzato
- Data retention non superiore ai 5 anni

# Misure tecniche

Accesso regolamentato a  
norma Regolamento UE  
679/2016 (GDPR)

- limitazione della finalità,
- minimizzazione dei dati,
- esattezza,
- limitazione della conservazione,

Informativa

Valutazione d'impatto

# Misure tecniche

Ulteriori spunti:

- Posta elettronica e PEC non sono strumenti adeguati per la segnalazione dato che non garantiscono anonimato
- Esistono diverse piattaforme che propongono soluzioni per gli enti privati e pubblici
  - ANAC ha un sito per le segnalazioni  
<https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/>



*Il «tavolo di lavoro congiunto GDPR»  
dei nostri Ordini Professionali  
è al fianco dei colleghi.*

# GRAZIE

**PAOLA ZAMBON – DOTTORE COMMERCIALISTA - REFERENTE GDPR ORDINE COMMERCIALISTI**

**CLAUDIO STRATA – AVVOCATO – REFERENTE GDPR ORDINE AVVOCATI**

**PAOLO TRAVERSA - INGEGNERE - REFERENTE GDPR ORDINE INGEGNERI**